

## V

(Pareri)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## COMMISSIONE

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles  
 Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, Sofia  
 Státní zemědělský intervenční fond, Praha  
 Direktoratet for FødevareErhverv, København  
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn  
 Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu  
 Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων  
 (ΟΠΕΚΕΠΕ), Αθήνα  
 Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid  
 Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), Paris  
 Intervention Operations, Subsidies and Storage Division (OFI), County Wexford  
 Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma  
 Κυπριακός οργανισμός αγροτικών πληρωμών (ΚΟΑΠ), Nicosia  
 Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Riga  
 Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), Vilnius  
 Ministère de l'agriculture, Luxembourg  
 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest  
 Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta  
 Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag  
 Agrarmarkt Austria (AMA), Wien  
 Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa  
 Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo,  
 Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa  
 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, București  
 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana  
 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava  
 Maaseutuvirasto Mavi, Helsinki  
 Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping  
 Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne  
 Bando di gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

(N. 1/2007)

(2007/C 176/10)

## I. OGGETTO

- È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola

di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia <sup>(1)</sup>, il Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

<sup>(1)</sup> Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

2. La gara permanente si effettua in conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 della Commissione <sup>(1)</sup> ed al regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione <sup>(2)</sup>.

## II. TERMINI

1. La gara permanente rimane aperta sino al 25 settembre 2008. Durante il periodo della sua validità si procede a gare parziali.

2.1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal 1° agosto 2007 e scade il 9 agosto 2007 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.

2.2. Per ognuna delle gare parziali seguenti, il termine di presentazione delle offerte decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la precedente gara parziale.

2.3. La scadenza del termine di presentazione delle offerte è fissata alle ore 10.00, ora di Bruxelles, dei seguenti giorni:

- 30 agosto 2007,
- 13 e 27 settembre 2007,
- 11 e 25 ottobre 2007,
- 8 e 22 novembre 2007,
- 6 e 20 dicembre 2007,
- 10 e 31 gennaio 2008,
- 14 e 28 febbraio 2008,
- 13 e 27 marzo 2008,
- 10 e 24 aprile 2008,
- 8 e 29 maggio 2008,
- 12 e 26 giugno 2008,
- 10 e 24 luglio 2008,
- 7 e 28 agosto 2008,
- 11 e 25 settembre 2008.

3. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, il bando di gara è valido per tutte le gare parziali che vengono effettuate nel periodo di validità della gara permanente.

## III. OFFERTE

1. Col presente bando si invitano gli interessati a presentare, per ogni gara parziale, offerte relative alla restituzione all'esportazione dello zucchero di cui al titolo I.

2.1. Le offerte, presentate per iscritto, devono giungere al più tardi alle date e alle ore di cui al titolo II, punto 2, e devono essere inviate mediante fax o posta elettronica, se l'autorità competente accetta tali forme di comunicazione, ad uno dei seguenti indirizzi:

— Bureau d'intervention et de restitution belge  
Rue de Trèves, 82  
B-1040 Bruxelles  
Tel. (32-2) 287 24 11  
Fax (32-2) 287 25 24

— Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция  
бул. „Цар Борис III“ 136  
BG-1618 София (Sofia)  
Tel. (359-2) 81 87 202  
Fax (359-2) 81 87 167

— Státní zemědělský intervenční fond  
Oddělení vývozních subvencí  
Ve Smečkách 33  
CZ-110 00 Praha 1  
Tel. (420) 222 871 458  
Fax (420) 222 871 563

— Direktoratet for FødevareErhverv, København  
Nyropsgade 30  
DK-1780 København V  
Tel. (45) 33 95 80 00  
Fax (45) 33 95 80 18

— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  
Referat 323  
D-53168 Bonn  
Tel. (49) 228 6845-0  
Fax (49) 228 6845 — 36 24 oder 37 94

— Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu  
Narva maantee 3  
EE-51009 Tartu  
Tel. (372) 737 12 00  
Fax (372) 737 12 01  
E-mail: pria@pria.ee

— Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Αθήνα  
Αχαρνών 241, Αθήνα  
Τηλε: (30) 210 221 734 — 221 735 — 221 738  
Fax (30) 210 867 05 03

— Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),  
Subdirección General de Regulación de Mercados  
C/ Almagro, 33  
E-28010 Madrid  
Tel. (34) 913 47 4918, 4917 y 4800  
Fax (34) 913 47 4707  
E-mail: sg.regulacionmercados@fega.mapya.es

— ONIGC — Office National Interprofessionnel des  
Grandes Cultures  
Service des Instruments de Régulation  
12, rue Henri Rol-Tanguy  
TSA 20002  
F-93555 Montreuil-sous-Bois Cedex  
Tel. (33) 1 73 30 22 82 (chef du bureau certificats)  
(33) 1 73 30 22 67 (secrétariat service)  
Fax (33) 1 73 30 24 60  
E-mail: philippe.candar@onigc.fr

<sup>(1)</sup> GUL 58 del 28.2.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 196 del 28.7.2007, pag. 26.

- Intervention Operations  
OFI, Subsidies and Storage Division  
Department of Agriculture, Fisheries and Food  
Johnstown Castle Estate  
County Wexford  
Ireland  
Tel. (353-53) 916 34 00  
Fax (353-53) 914 28 43  
Site web: [www.agriculture.gov.ie](http://www.agriculture.gov.ie)
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura  
Area Autorizzazioni Pagamenti  
Ammassi Distillazione Vini ed altri aiuti  
Via Torino, 45  
I-00184 Roma  
Tel. (39) 06 49 49 95 58 — (39) 06 49 49 96 48  
Fax (39) 06 49 49 97 61
- Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,  
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ  
Κουτσόφτα)  
CY-2000 Nicosia  
Tel. (357) 22 55 77 77  
Fax (357) 22 55 77 55  
E-mail: [commissioner@capo.gov.cy](mailto:commissioner@capo.gov.cy)
- Lauku Atbalsta Dienests  
Republikas laukums 2  
LV-1981 Riga  
Tel. (371) 702 75 42  
Fax (371) 702 71 20  
E-mail: [lad@lad.gov.lv](mailto:lad@lad.gov.lv)
- Nacionalinė mokėjimo agentūra  
Užsienio prekybos departamentas  
Blindžių g. 17  
LT-08111 Vilnius  
Tel. (370) 5 252 69 11; 252 69 03  
Fax (370) 5 252 69 17
- Office des licences  
21, rue Philippe II  
Boîte postale 113  
L-2011 Luxembourg  
Tel. (352) 478 23 70  
Fax (352) 46 61 38
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  
Soroksári út 22-24.  
H-1095 Budapest  
Tel. (36-1) 219 45 00; (36-1) 219 89 00  
Fax (36-1) 475 21 14
- Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit  
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent  
Barriera Wharf  
Valletta CMR 02  
Malta  
Tel. (356) 2295 2227/2225/2115  
Fax (356) 2295 2224
- Hoofdproductschap Akkerbouw  
Stadhoudersplantsoen 12  
2517 JL Den Haag  
Nederland  
Tel. (31-70) 370 87 08  
Fax (31-70) 346 14 00/370 84 44  
E-mail: [hpa@hpa.agro.nl](mailto:hpa@hpa.agro.nl)
- Agrarmarkt Austria  
Dresdner Straße 70  
A-1200 Wien  
Tel. (43-1) 33 151 209  
Fax (43-1) 33 151 303
- Agencja Rynku Rolnego  
Biuro Administrowania Obrotom Towarowym  
z Zagranicą  
Dział Cukru  
Nowy Świat 6/12  
PL-00-400 Warszawa  
Tel. (48-22) 661 75 90  
Fax (48-22) 661 71 58
- Ministério das Finanças  
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais  
sobre o Consumo  
Direcção de Serviços de Licenciamento  
Edifício da Alfândega  
Rua Terreiro do Trigo  
P-1149-060 Lisbon  
Tel. (351-21) 881 42 63  
Fax (351-21) 881 42 61
- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  
Bulevardul Carol I, nr 17  
RO-030161 București, sector 2  
Tel. (40-21) 305 48 74  
Fax (40-21) 305 48 80
- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj  
podeželja  
Dunajska Cesta 160  
SLO-1000 Ljubljana  
Tel. (386-1) 478 92 28  
Fax (386-1) 479 92 06
- Pôdohospodárska platobná agentúra  
Dobrovičova 12  
SK-815 26 Bratislava  
Tel. (421-2) 592 66 397  
Fax (421-2) 592 66 361  
E-mail: [katarina.racova@apa.sk](mailto:katarina.racova@apa.sk)
- Maaseutuvirasto Mavi  
Markkinatukiosasto  
PL 256  
FIN-00101 Helsinki  
Tel. (358) 2077 2007  
Fax (358) 2077 25508
- Statens jordbruksverk  
S-55182 Jönköping  
Tel. (46-36) 15 50 00  
Fax (46-36) 16 76 86
- The Rural Payments Agency  
Lancaster House  
Hampshire Court  
Newcastle-upon-Tyne NE4 7YH  
United Kingdom  
Tel. (44-19) 12 26 50 79  
Fax (44-19) 12 26 51 01

3. L'offerta è valida solo alle seguenti condizioni:
- a) essa reca:
    - i) gli estremi della gara (n. 1/2007) e la gara parziale;
    - ii) il nome, l'indirizzo e il numero di partita IVA dell'offerente;
    - iii) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
    - iv) l'importo della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre decimali;
    - v) l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di zucchero di cui al punto iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
  - b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la cauzione di cui al titolo IV, ovvero una prova dell'avvenuta costituzione della cauzione stessa, è pervenuta ad uno degli indirizzi di cui al titolo III, punto 2.1, preso in considerazione dall'offerente per la presentazione della sua offerta;
  - c) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
  - d) l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui al titolo V, punto 6.2, il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
  - e) l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente attestante che il prodotto da esportare è zucchero bianco di qualità sana, leale e mercantile, del codice NC 1701 99 10;
  - f) l'offerta è corredata di una dichiarazione con la quale l'offerente s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
    - i) completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui al titolo VI, punto 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui al titolo V, punto 6.1, non sia stato rispettato, e
    - ii) comunicare all'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, il o i quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato.
4. L'offerta, le prove e le dichiarazioni di cui al precedente punto 3 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente bando di gara o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel medesimo non sono prese in considerazione.
6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
7. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'importo massimo della restituzione all'esportazione è deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
  - b) l'aggiudicazione riguarda la totalità o una parte specificata del quantitativo offerto.
- #### IV. CAUZIONE
- 1.1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco da esportare nell'ambito della presente gara.
  - 1.2. La cauzione di cui al precedente punto 1.1, fatto salvo il disposto del titolo VI, punto 3, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui al titolo V, punto 6.2, la cauzione del titolo di esportazione.
  - 2.1. La cauzione di cui al punto 1.1 è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto bancario riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi, espressa nella moneta del medesimo Stato. La garanzia è costituita a favore dell'autorità competente interessata.
  - 2.2. Tuttavia, per le offerte presentate presso l'autorità competente tedesca, la cauzione è costituita a favore della Repubblica federale di Germania. Per le offerte presentate presso l'autorità competente degli altri Stati membri, la cauzione può essere fornita anche da un istituto di credito riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi. La garanzia è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
  - 3.1. La cauzione di cui al punto 1.1 è svincolata soltanto:
    - a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
    - b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in questione entro i termini previsti al titolo V, punto 6.2, nella misura di 10 euro per 100 kg di zucchero bianco;
    - c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(1)</sup>, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui al titolo V, punto 6.1, alle condizioni indicate all'articolo 35 del suddetto regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione che può essere svincolata è ridotta, eventualmente, di un importo che rappresenta la differenza esistente tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, se quest'ultimo importo è più elevato del primo.

Salvo casi di forza maggiore la parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In casi di forza maggiore, l'autorità competente dello Stato membro adotta le misure per lo svincolo della cauzione che ritiene necessarie in considerazione delle circostanze adottate dall'interessato.

## V. AGGIUDICAZIONE

1. Previo esame delle offerte ricevute, può essere fissato un quantitativo massimo per gara parziale.
2. Può essere deciso di non dar corso ad una determinata gara parziale.
- 3.1 Qualora la Commissione decida di dare seguito alla gara parziale, stabilisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, l'importo massimo della restituzione all'esportazione. Questo importo è stabilito tenendo conto della situazione e dell'evoluzione prevedibile del mercato dello zucchero nella Comunità e a livello mondiale.
- 3.2. Fatto salvo quanto disposto al titolo V, punto 4, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione.
4. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta la restituzione all'esportazione meno elevata. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare della restituzione, partendo da quello meno elevato.
- 5.1. Qualora l'applicazione della regola di aggiudicazione di cui al punto 4 dia esito, per una data offerta, al superamento del quantitativo massimo, l'offerente è dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.
- 5.2 Le offerte che indicano la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione secondo una delle seguenti modalità:
  - a) suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta,
  - b) nei limiti di un quantitativo massimo da determinare per aggiudicatario, oppure
  - c) per estrazione a sorte.

- 6.1 L'aggiudicatario ha diritto al rilascio alle condizioni di cui al punto 6.2, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione della restituzione all'esportazione menzionati nell'offerta.
- 6.2 L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per il quantitativo attribuitogli, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 <sup>(1)</sup>.

La domanda deve essere presentata entro una delle due date seguenti:

- a) l'ultimo giorno lavorativo che precede la gara parziale prevista la settimana successiva;
- b) l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando per tale settimana non sia prevista alcuna gara parziale.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui al titolo VI, punto 3.

- 6.3 Tale diritto e tali obblighi non sono trasferibili.
- 7.1 L'autorità competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della partecipazione alla gara. Inoltre, detta autorità invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.
- 7.2 La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni:
  - a) gli estremi della gara;
  - b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
  - c) l'importo della restituzione, in EUR/100 kg di zucchero bianco, per la quantità di cui alla lettera b).

## VI. TITOLI DI ESPORTAZIONE

1. Ai fini della determinazione del periodo di validità del titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.
3. Salvo casi di forza maggiore, il titolare del titolo corrisponde all'autorità competente un determinato importo per il quantitativo per il quale non è stato rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione, ai sensi del titolo V, punto 6.1, e allorché la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1, è inferiore alla differenza tra la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo e la restituzione indicata in tale titolo.

<sup>(1)</sup> GUL 16 del 20.1.1989, pag. 19.

L'importo da corrispondere di cui al primo comma è pari alla differenza di cui al primo comma e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1.

## VII. CONTROVERSIE

Ogni controversia tra l'aggiudicatario e l'autorità competente presso il quale è stata presentata l'offerta:

1) è di esclusiva competenza:

- allorquando si tratti del BIRB, dei tribunali di Bruxelles, senza altro ricorso,
- allorquando si tratti del Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, dei tribunali di Sofia,
- allorquando si tratti dello SZIF, dei tribunali di Praga,
- allorquando si tratti del «Direktoratet for Fødevare Erhverv», dei tribunali di Copenaghen,
- allorquando si tratti del BLE, dei tribunali di Bonn,
- allorquando si tratti del PRIA, del tribunale amministrativo di Tartu (Tartu halduskohus),
- allorquando si tratti dell'ОПЕКЕПЕ, dei tribunali di Atene,
- allorquando si tratti del FEGA, dei tribunali di Madrid,
- allorquando si tratti del FIRS, del Tribunal de grande instance di Parigi, in tutti i casi, compresi la chiamata in garanzia o liticonsorzio passivo,
- allorquando si tratti dell'AGEA, dei tribunali di Roma,
- allorquando si tratti del KOАП, dei tribunali di Cipro,
- allorquando si tratti del LAD, dei tribunali di Riga,

- allorquando si tratti dell'Užsienio Prekybos Departamentas», dei tribunali di Vilnius,
- allorquando si tratti dell'«Office des licences», del tribunale amministrativo di Lussemburgo,
- allorquando si tratti dell'MVH, dei tribunali di Budapest,
- allorquando si tratti dell'AP, dell'ufficio interno del contenzioso,
- allorquando si tratti dell'HPA, del «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» dell'Aja,
- allorquando si tratti dell'AMA, dei tribunali di Vienna,
- allorquando si tratti dell'ARR, del Wojewódzki Sąd Administracyjny di Varsavia,
- allorquando si tratti del Ministério das Finanças, del tribunale «da Comarca», di Lisbona,
- allorquando si tratti della Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, della corte di appello di Bucarest,
- allorquando si tratti dell'Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, dei tribunali di Lubiana,
- allorquando si tratti del PPA, del Ministero dell'Agricoltura della Repubblica slovacca, Sezione Agricoltura e Commercio,
- allorquando si tratti del Maaseutuvirasto Markkinatukiosasto, del tribunale Uudenmaan lääninoikeus;

2) è disciplinata:

- allorquando si tratti dell'ISIA, dalla legislazione irlandese,
- allorquando si tratti dell'RPA, dalla legislazione inglese,
- allorquando si tratti dell'SJV, dalla legislazione svedese.